

FERDINANDVS IV REX

vtiusque Siciliae Hierusalem &
Infans Hispaniarum, Dux Parmae
Placentiae, Castri & Magnus Princeps
= Hæredit^{is} Hæturia.

✓ Illorū et Singulorū p^{re}sentium Sessioni inspecturis tam p^{re}sentibus, quam futu-
ris Subiectorum Nostrorum Compendij, et effectu benignæ charitatis accedi-
mus, quo sit, ut quorum petitionibus gratiosè Assensum Nostrium Regalem ta-
cile, benigniusque p^{re}stamus. Nuper pro parte infra p^{re}sentis Supplicantis fuit
nobis p^{re}sentatum infra scriptum instans. Rex Assensus Tenoris seq^uentis. S. R. M.
Sig^{no}. Il Marchese del Tit^o Duca di Satriano D. Giuseppe Iauiano sup^{ra}
umili^{te} esp^{re} a V. M. come in virt^u di publico Istromento, che presenta alla
M. V. D. Ippolita di Dura Marchesa di Casalboro, Principessa di Torre No-
ua, e Duchessa d' Erchie figlia ad Ercole in feudatibus del fu D. Oronzio
de Dura Duca d' Erchie, ha dato in solutum, venduto, alienato, ceduto, ri-
nunciato, trasferito, e sia retinenduto a beneficio del Sup^{ra} suoi Eredi, e Successo-
ri la sud^a Terra d' Erchie, una con tutte le sue ragioni, azioni, intierostato
Corpi, landito, dritti, ragioni, miglioraz^{ioni}, aumenti, e giurisd^{izioni} quali^{no}, come
apparisca dal med^{esimo} Istromento. Per tanto ricorre da V. M. e la sup^{ra}
degnarsi impartire il Vio. Reale. Avviso in forma Reg^{ia} Cam^{era} S. Clara
sopra il detto Contratto giusta la sua forma, continenza, e tenore, e colla
ingessione di esso ist. Deus etc. Et cum d^o mem^{bris} fuit nobis p^{re}sentata in-
frascriptum Instrumentum cuius tenor est = Copia etc. = Die 28. m^{is} Ianua-
rij 1760 = Neapoli = Constituti nella n^{ost}ra presenza l^{oro} Ecc^{le} Sig^{no} D. Ippoli-
ta di Dura Marchesa di Casalboro, Principessa di Torre nova, Duchessa
d' Erchie Vidua. &c, che fu figlia ad Ercole in feudatibus del fu D. Oron-
zio di Dura Duca d' Erchie, la quale oggi, ed interviene alle cose infra
per so, suoi Eredi, e Successori di una parte. Ed il D^o Sig^{no} D. Gennaro Pie-
tro cetne messo, ed intermuncio dell' Ecc^{le} Sig^{no} D. Giuseppe Iauiano Mar-
chese del Tit^o e Duca di Satriano il quale oggi, ed interviene alle cose infra

ta in nome, e parte del d^o sig^o marchese D. Giuseppe e per li Eredi
 caso i del medesimo dall'altra parte, per il quale ha promesso la vendi-
 pnta Istrom^{to} fra' giorni due da' oggi numerandi. Le dette parti han
 asserito, che o' di diecinove di Agosto 1681 si stipulò Istrom^{to} p^{mo} di r
 seppo Montefusco di Napoli in virtù del quale il fu D. Nicola de An-
 Principe di Mesagne uendè senza patto di ricomprare al fu D. Camil-
 di Dura Ausole Paterno di d^o Ecc^{ma} sig^o D. Ippolito la Terra d'Er-
 sita nella Provincia d'Otranto per docati trentamila pagabili quandoen-
 que coll'interesse al cinque per cento ed essendosi impetrato il Reg^o
 senzo, fu la d^o Terra intestata al d^o fu D. Camillo, come dal d^o Istro-
 al quale s'abbia Relazione), ma ora introdotto tra' d^o fu D. Nicolò e d^o fu
 Camillo un' altro Istrom^{to} del dì nove del d^o mese, ed anno, rogato p^{mo}
 di Nota: nel quale d^o parti dichiararono che d^o vendita
 uen seguire per alcuni fini di esso fu D. Camillo, e che per castella di d^o fu
 Nicolò, e de' suoi Eredi e Successori esso D. Camillo gli costituisse Cred^{to} si-
 la d^o T. Erchia sua giurisdizione, Corp^e, beni, ed intero Stato non solo nel
 detto prezzo di doc^{ti} trentamila, ma ancora in tutte le altre quantità, alle qu-
 li il prezzo di d^o Terra o, uidesse, oltre, o li doc^{ti} trentamila, tanto in r-
 guardo del tempo p^{nta}; quanto di qualsivoglia altro tempo futuro,
 tanto per aumento di tempo, quanto per lo sp^o, ed aumenti, che uis-
 cessero, li quali si faceuano di proprio donare di detto D. Nicolò con e
 uer conceduta la tenuta di d^o feudi, come dal detto Istrom^{to}, al qual
 a qual'effetto ipotecauu a beneficio di d^o D. Nicolò, suoi Eredi, e Succes-
 si la d^o Terra con detti aumenti, con patto espresso, che ad ogni richie-
 sta del d^o Principe D. Nicolò, e suoi Eredi, e Successori fosse tenuto es-
 D. Camillo dare in solutum, uendere alienare, cedere, e rinunciare, e
 altrimenti trasferire al d^o Principe D. Nicolò, suoi Eredi, e Succes-
 sori, o ad altro qualsivoglia, che essi uorranu la d^o Terra d'Erchia
 come più d^o facilmente sta espresso in d^o Istrom^{to}, che fu per robo-
 rato di Regio Assenso, al quale R^o. Essendosi poi ridotti in Patrimo-
 nio gl'effetti del Principe di Mesagne D. Carmine de Angelis Erede, e
 Successore in feudali di d^o Principe D. Nicolò, tra l'altro fu de-
 dotta ancora la tenuta di d^o Terra, non parcho non si auenisse nessuna
 notizia del Contratto sudetto p^{nta} tra' d^o Principe di Mesagne D. Ni-
 colò de Angelis, e d^o D. Camillo de Dura, pareo' si e' creduto, e dagli

Intavessati del d^o Patrimonio, e dallo stesso Successore in feudibus di d^o Principe D. Carmine, il quale a il Principe di Triggiano, che si troua dedotto il Feudo medesimo. = quindi fu, che ad istanza del Creditore, essendosi a posto uenduto il d^o Feudo a subastato nel S.R. Cresto a benefit di d^o marchese del Tito, come ultimo Licitatore, e pri^o Offerente per d^o quarantomila, e cinquecento a tutta passata, e fu il medesimo prezzo depositato, e adistato all' Cred^o di d^o Patrimonio, ed indian uigore d'ordine del S.C. prese il possesso di d^o Terra, o se n^e stipolato publico Istrumento della liberaz^o, euendita d'esso, saluo il Regio querigo inquitando tra d^o detto Iste Marchese del Tito, l'Ille Principe di Triggiano D. Francesco Papencoda Successore ne' feudi del fu D. Carmine de' Angelis Principe di Mesagne in uigore della legge dell'Inuestitura e la persona destinato con decreto del medesimo per il Patrimonio di d^o Principe di Mesagne, e Creditore di esso, ed Interessati, come da detto Istrumento sty^o p^o m^o di n^o Rachele Realsonzo di Napoli a 23 Apt^o 1755, al quale fir. = Fede del quale Istrumento qui alligato si conserua. In seguito di questo Istrumento si ottenne il Regio querigo sopra di esso in forma Regia Camera S. clark sotto li 20 Luglio 1755, a lo lettere di esecutione de' Vassalli sotto il d^o 29. del mese di ottobre del med^o anno. = Ed essendosi ricorso in Regia Camera per la registrazione di d^o assenso ad interrogazione benificio di d^o marchese ne' libri del Codolario, e leg^o quintarnioni, si e' trouato, che lo feudale di d^o Terra trouarsi intestato al d^o D. Camillo di Dura ne' libri del Regio Codolario in uirtu' del citato Contratto del mille seicentottantimo per n^o Montefusco passato tra detto D. Camillo di Dura, ed il d^o Principe di Mesagne D. nicolo' de' Angelis, onde in uirtu' del medesimo Contratto, ed el d^o altro Contratto di uendita fatto a suo benefit dal S.C. del d^o Principe di Triggiano Successore ne' feudali di d^o Principe di Mesagne Il d^o marchese del Tito ha richiegto la d^o Ecc^{ma} Sig^o marchese di Galbore figlio del fu Duca D. oronzio che fu figlio del d^o fu D. Camillo di Dura. Erade, e Successore ne' feudali del med^o d' retrocedere lo feudale a terrore del fatto apposto al sopradetto Istrumento del di noue Agosto, il quale fatto essendo stato apposto a benefit non solo degli Eredi uniuersali, ma ancora de' Successori particolari nella d^o Terra, ben' potea gocerarsi del d^o Ille marchese del Tito Comp^o di d^o Terra, tanto piu che il d^o Principe di Triggiano Erade del d^o Principe D. nicolo' era principal^o intervenuto

ind^o vendita: Fatta la d^a assertiva, e conoscendo la d^a Ecc^{ma} Sig^{ta} Marchesa la giustizia
 di d^a domanda: quindi la med^{es} Ecc^{ma} Sig^{ta} Marchesa di Casalboro / non avendo sin
 ora documento di esser pagati da alcuno de' suoi Maggiorei pagati i di. doc^{ti}. trenta
 mila, i quali se mai in qualunque futuro tempo costasse che si fosser pagati riser-
 va a se, suoi Eredi, e Successori tutte, e quals^{no} ragioni, che possen competerli in vir-
 tu' de' enunciatⁱ Istromenti, ed di qualunque altro disp^oiz^{io}ne legale / a tenor dell' ob-
 bligo, e p^osto apposto nel sud^o Istrom^{to} del di nou^e Agosto, e stante la vendita di de
 Terr^a fatta dal. S^{ra}. C. e Sig^{ta} Principe di Triggiano Successore ne' feudi del fu
 Principe D. Carmine de Angelis, giusta l' Istromento di d^a vendita stip^o a uenti:
 sette Aprile 1755. p^o d^o n^o Ricattorzo, spinto d^e ha retroceduto a benefit del d^o
 D. Giuseppe Lauiano marchese del Tito p^{re}te. &c. e suoi Eredi, e Successori la
 sud^a Terr^a d' Erchie, una con tutte le sue ragioni, azioni, ed intiero suo stato Cor-
 pi, Rendita, d^ozi, rag^{ie}, e miglior^{ie}, aumenti, e giurisdiz^{io}ne quals^{no} niente, e r^{eg}lando
 nella stessa maniera e forme e con quelle istesse leggi, e condiz^{io}ne, che sta convenute
 nel citato Istrom^{to} del d^o di 9. Agosto, al quale intend^o di rapportarsi in tutto, e
 per tutto, sicche quanto trougi espresso nel d^o Istrom^{to} ad assem^o, tutto si abbia p^o
 espresso nel p^{re}te Istrom^{to}, e se mai in questo si esprimezza con non espresso in
 quello si abbia per non espressa, uolendo essa Ecc^{ma} Sig^{ta} Marchesa col p^{re}te Istro
 ne' migliorare, ne deteriorare la sua condizione: Zanunciassene a tutta, e quals^{no}
 eccezioni, anche liquide preuentioni &c. Et che dal giorno di d^a compra in auan-
 ti, et in futuro la d^a Terra d' Erchie con tutte le d^e sue rag^{ie} azioni ed intiero
 stato, e con tutti li Corpi, rendita, entrate, migliorazioni, giurisdiz^{io}ne &c. p^ozi, e
 in utile dominio, possessione, e percettione di d^a Sig^{ta} Marchesa, e suoi Eredi &c.
 ad auerla, tenerla, e possederla come utile, Sig^{ta} e Padrone, e la med^{es} uendere,
 alienare, cadere, rinunciare, donare, o altrim^{te} di strarre, cadere, omne j^{ur} &c. quib^{us}
 nullum j^{ur} sibi reseruauit &c. tenersi uolens L. I. V. &c. Et colla promessa di quella
 difenzione, ed euizione, alla quale si obligo' il d^o fu' D. Camillo, ed alla quale deve
 per legge essere tenuto come Erede, a non altrimenti &c. Ma perche il Re
 Cattolico Carlo II. con suo Real Dispaccio del di 19. Decembre 1681. in segno
 della piena accettazione de' seruij, che gli auera prestati in guerra, e in fa-
 uor del d^o fu' D. Camillo, si degno' di decorarlo del Titolo del Duca, quando a-
 uera gia' acquistato la d^a Terr^a non decorato di Titolo, sicche non e' il d^o Titolo Rea-
 le, ed annesso principalm^{te} al Feudo, ma concesso alla persona del d^o fu'
 D. Camillo, e suoi Eredi, e Successori, come dal d^o Real Diploma, a cui s'
 abbia l'oloz^o, quindi e' che la d^a Ecc^{ma} Sig^{ta} Marchesa di Casalboro intendo
 di r^{eg}larla a se, ed a suoi Eredi, e Successori il d^o Titolo a tenore del d^o Real
 Diploma, onde per la retrocessione della feudalita', che fu' col p^{re}te Istrom^{to}

a beneficio del d.^o Sig.^o Marchese non s'intenda inferito alcun pregiudizio a se, suoi
 Eredi, o Successori per rispetto del d.^o Titolo, senza che esso Sig.^o Marchese del Titolo
 ad altri, che non sia degli Eredi, Successori di d.^o Ecc.^{mo} Sig.^o Marchese possa in al-
 cun tempo, sotto qualunque pretesto pretendere, e con d.^o riserva la d.^o Ecc.^{ma} Sig.^o
 Marchese retroceda la d.^o Terra, come sopra, e con la medesima riserva il d.^o Sig.^o
 Marchese ne ha fatto la d.^o richiesta. - Ed ha promesso, e convenuto la d.^o Ecc.^{ma}
 Sig.^o Marchese per solenne stipola del d.^o Sig.^o Marchese la d.^o retrocessione,
 a tutto le cose sud.^e sempre avuto per rat.^e &c. e contra non fare alcuna ragione.
 Copia &c. Fu fede io sotto Notaro, come med.^e pubblico Istrom.^{to} per mano
 mia rogato a 27. Aprile 1755. l' Ecc.^{mo} Sig.^o D. Francesco Pappalardo Principe di
 Triggiano Successore nei Feudi del fu D. Carmine de Angelis Principe di Ma-
 magna, in vigore della legge dell' Inquisitoria, ed il D.^o Sig.^o D. Domenico Car-
 bone persona destinata a fare l'infatta liberazione, suadita giulhanto S.R.C.
 inteso il d.^o Sig.^o Principe di Triggiano dal Sig.^o Commissario del Patrimonio del
 detto fu Principe di Magna dedotto nel S.R.C. in Banca di Bayla, lo
 Scrivano Santalia, in vigore di decreto de' 22. Agosto 1753. presso d.^o Scriva-
 no, il quale D. Domenico Carbone non solo come persona destinata ut.^o ed
 in nome, e parte del d.^o S.R.C., ma anche in nome, e parte del d.^o Patrimonio, e
 loro Cred.^o tutti coll' intervento, consiglio, e presenza del d.^o Sig.^o Principe di
 Triggiano, stantino le legittime subastazioni fatte in d.^o Banca presso detto
 mag.^o S.^o Santalia, sponte &c. Regio Assensu semper salvo, liberamento,
 esenza patto di ricomprare ha liberato, venduto, ed alienato, ac per fustem ju-
 re proprio, et in perpetuum ha dato, ceduto, venduto, e rinunciato a benef.
 dell' Ecc.^{mo} Sig.^o Duca di Satriano D. Giuseppe Luciano per se, suoi Eredi, o
 Successori la Terra, suoi Feudi d' Erchia sita in Prov.^o d' Otranto con tutti
 li suoi Corpi burgaticci, e feudali juri, ragioni &c. ed ogni altro descritto
 nell' apprezzo di d.^o Terra, nell' offerta fatta per d.^o compra, e nell' Istromen-
 to sudd.^e per l' offerta, e finito prezzo di doc.^e quaranta mila cinquecento corran-
 ti, per tanti rimasta la Terra sudd.^e a benef.^o del d.^o Sig.^o Duca di Satriano, co-
 me ultimo licitatore, e piu offerendo qual summa il d.^o Sig.^o Duca parte si ha
 ritenuto in soddisfazione del suo Credito contro d.^o Patrimonio, giusta il de-
 creto del d.^o Sig.^o Commis.^o, parte pagato ad altri Cred.^o di d.^o Patrim.^o, giusta
 li decreti di d.^o Sig.^o Commis.^o, ed il resto di d.^o prezzo li ha depositato presso li
 atti di detto Patrimonio conque fed.^e di Credito in piu volte per lo Banco
 della Spirito Santo sud.^e questo ad altro piu diffusamente, e chiaramente

apparso dal detto Istromento rogato per mano mio ut supra, al quale &c.
 Ed in fede Io notaro Raffaele Realfronzo di Napoli ho segnato rogato:
 Adest signum &c. Nel margine del presente Istromento vi e la sottopri-
 ta ratifica videlicet: Die vigesima nona mensis Ianuarij millesimo sep-
 tingentesimo sexagesimo Neapoli: Constituto nella nostra presenza il d.
 Ecc.^{mo} Sig.^r D. Giuseppe Iacovano Marchese del Tito aggento, ed interven-
 niento alle cose infrascripte per se, suoi Eredi, e Successori, il quale aven-
 do inteso il tenore del pnte Istromento ha questo ratificato, accettato ed
 amologato de verbo ad verbum, ut iacet: E per la Reale osservanza di tut-
 te le cose sudd.^e il detto Ecc.^{mo} Signor Marchese del Tito ha obbligato la
 sua persona, suoi Eredi, e Successori, e beni tutti mobili, e stabili presenti
 a beneficio di detta Ecc.^{ma} Signora Marchesa colla clausola del Constituto,
 e precario, potestate capiendi, pane &c. ut iacet promissit, et iuravit &c.: Pre-
 sentibus opportunis: E per la Reale osservanza di tutte le cose suddette
 la detta Ecc.^{ma} Signora Marchesa ha obbligato la sua persona, suoi Eredi,
 Successori, e beni tutti mobili, e stabili presenti, e futuri, anche feudali, e Ti-
 toli Regii aggenti per l'obbligo de' Feudali / sempre salvo / a beneficio
 del detto Signor Marchese del Tito assenso &c. il detto Signor Pie-
 tro a nome di quello presente &c. suoi Eredi &c. con la clausola del Co-
 stituto, e precario, potestate capiendi &c. pane &c. ut iacet promissit, et iuravit
 &c.: Presentibus opportunis: Extrada act. precium co-
 pio cartarum novam cum presentibus licet aliena manu, ab actis meis, me-
 liori collatione semper salvo, et in fidem Ego notarius Raphael Realfron-
 zo de Neapoli rogatus signavi: Adest signum predicti notarii: In calce
 memorialis supradicti adest instantia Regij Fisci tenoris sequentis vide-
 licet: Die vigesima sexta Februarij millesimo septingentesimo sexagesi-
 mo: Fiscus remittit se extra prejudicium omnium appellationum prope-
 nendum in tempore registrationis aggenti, salvo &c. Super quibus
 iam praenotatis memoriali, et Istromento fuit per nos proprium in
 hunc modum videlicet: Fiat in forma, quod ea bona, in quibus ha-
 bet successores gravata forma instantia Regij Fisci: Donato Preses: Ca-
 stagnolo: Gaeta: Romanus: Illyris: Marchio Fraggianni Regij Con-
 siliarum Regalis Camerae sanctae Clarae Aulae Praefectus Sacri Regij
 Consilij non interfuit Provincia per Regiam Cameraam sanctae Cla-
 ra Neapoli die vigesima sexta mensis Feb.^ris millesimo sex-
 gesimo

centesimo sexagesimo = Ioanne Castellony = Nos vero Subdito-
 rum Nostrorum acta compendia gratij affectibus prosequentes pro con-
 sideratione quoque singulorum donationum, et fidei partium predictarum
 quæ merito in his, et alijs quamplurimis longe maioribus exauditionis
 gratiam rationabiliter promerentur; Tenore presentium ex certa nostra
 scientia deliberata, et consulto, ac ex gratia nostra speciali, omnibus supradictis
 ac uelibus ipsorum, quatenus feudalia teneantur, et signanter supradictæ
 ingoldum donationi, uenditioni, alienationi, Cassini, renunciationi, ac retroven-
 ditioni per D. Hypolitam de Duro Marchionem Cagaborg, Principem
 Turcij Nouæ, et Ducissam Erdiz nomine quo supra, factæ in beneficium
 Marchionis Iati, et Ducis Sabiani D. Iosephi Lauriano Supplicanti, quo-
 rumque heredum, et Successorum, ac omnibus pactis, promissionibus, cautis
 ly, ac alijs in dictis præmissis memoriali, et Instrumento contentis, quorum
 tenores presentibus præmissis, et specificis declaratis haberi volumus, quod
 expressè tenentur, quatenus tamen rite, recteque processerint, partesque tenen-
 guntur; Verum quidem existentibus præmissis, naturæ Feudi in aliquo
 non mutatis; Ita tamen, quod non inducatur diuina Vassallorum, seu iurij
 dictorum bonorum feudaliū obligatorum, sive obligandorum, non obstantibus,
 quod super bonis feudaliibus processum necesse est; Assendimus et conueni-
 mus ex gratia, Nostrumque super his Regalem præstamus assensum, et
 conuenimus, quod ea bona in quibus habet Successorij, seu ualida forma
 institutionis Regij Fisci, Voluntas, et decernentis expressè de eadem con-
 tia certa nostra, quod præmissis Nostra Regalis Assensum, et conueniunt, et
 que debent partibus predictis, quarum interest, aut intererit, eorumque
 heredibus, et Successoribus legitime descendentibus in perpetuum, tam per
 stabili, Regali, ualidi, fructu, et firmi, nullumque in iudicio, aut ex-
 tra iudicium, quovismodo diminutionis incommodum, dubietatis obiectum,
 aut noxæ alterius detrimentum pertineant, sed in quo tamper robore, et
 firmitate persistat, fidelitate tamen nostra, feudali quoque servitio
 et ad hoc nostris, et alijs, et alteris cuiuslibet iuribus, tamper salvis, et re-
 seruatis. Voluntas, quod per Privilegium infra biennium a data præ-
 senti in scriptis registratis in quibuslibet Regis Cam. Summ. et infra
 tempus statutum in Reg. Pragmatica tenetur expediri facere, litteras
 executionis Vassallorum ligis, et homagii debitis fidelitatis iuramentis
 presentibus in manibus, et per personam ad id specialiter Deputatam.

annaque, et singulas in dictis litteris contentas adimplere, alias dicto termi-
no elapso predictus Assensus pro non prestito habeatur. In quorum fi-
dem hoc presens Privilegium fieri fecimus Magna nostro sigillo pen-
denti munitum. Datum Neapoli in Regio Palatio die supradicta. vigesi-
ma sexta m^o February millesimo septingentesimo sexagesimo: 1760

Pro Rege Puppillo

Q

Non: Cataneo Medico Regio Palatio. Joseph Puppillo
Erru de Bonis Dominicus de Agro Helius Puppillo Bernardi
Sanus

Sanza R.

Castagnoli
Pappa

Roma

Domini Rex mandavit mihi
F. Puppillo a' rectori

VM concedo il suo Real Assenso all'introscritta insoluzione daziono, vendita,
nozione, cessione, rinuncia, transazione, o sia retrovendita per D. Ippolita di Dura
Marchesa di Casalbore, Principessa di Torre Nuova e Duchessa d'Erchie figlia ed Er-
ce in Feudalibus del fu D. Oronzio de Dura Duca d'Erchie fano della d^a Terra d'
Erchie in beneficio del Marchese del Tito, e Duca di Sestiano D. Giuseppe Ianni
sup^{te} suoi Eredi, e Successori, una con tutto le sue ragioni, indiero stato, ed altro al
tutti li patti, promesse, cautele ed altro in detto preinserto memoriale, ed Istromento
contenuto. In forma Regalis Camera Sancta Clara etc.

Joanney May 1896

Soleat pro jure sigilli
tuo, Quodcumque
Giordani Taa.

*Robert Guicardo septem, dum
dimidio —
Do. orph. 5 alle Regia Registra*

In Prim. 7. J. 45.
De la nois 2

Dec 11. m. Libby 1.62 =

Si è preso la via del pte d. aff. in virtù di Dec. della R. un. de' S.
del conte. presed. della R. un. de' S. nell'atto di essendosi avvertiti
ti più capi di riposte, e che dovessi cautelare il R. fisco, che colla re-
gione del med. R. aff. non s'intendesse contratta nuova ipotesi sop-
del med. Fendo di Erchie, sop. del med. avendo l'antichi soff. il titolo di du-
ca, dovessi intendersi estinto, purché s'fosse stato perorato; e per ciò
col med. Dec. sta provveduto che il med. R. aff. si registrasse ne' leg-
gi, e si notasse ne' libri del R. Ced. servata la forma di R. del. e
istanza spicata, e per i med. capi si spedisse il mandato, come dagli atti pre-
so dell'atto Domenico Bignante, e si nota nel libro A. di reg. di aff.
e refut. p. 18 at.

St. Rte. Rio: Bruno

ie. Inccimo. Men.ij. Februarj. Alleximo. c. lxxij. exag. xij. =
dund. exhib. in Quintermionibz. Regis Camers. um. Set Legi-
tatum in Quine. Reg. fol. 315. *Thom. Thanasius. B. 7. 10.*